



COMUNICATO UFFICIALE n° 3

del 31 maggio 2013

(composto da n° 13 pagine)

Sommario:

- ❖ Organigramma
- ❖ Norme di partecipazione e Circolare 31 maggio 2013
- ❖ Delibere 2/3/4/2013 Corte Nazionale Giustizia
- ❖ Buoni d'ordine materiali Agla e Magazzino Lega Nazionale Calcio

Lega Calcio Uisp
Segreteria nazionale
Via della Viola, 1 06122 Perugia

tel. 075.57.27.542 fax 075.57.26.684

e-mail: calcio@uisp.it

sito web: www.uisp.it/calcio

Organigramma Lega Nazionale Calcio Uisp:

Presidente	Simone Pacciani
Vice Presidenti	Vincenzo Bonasera, Tiziano Pesce
Presidente del Consiglio	Michele Manno
Organizzazione	Vincenzo Bonasera, Paris Moni, Paolo Palma
Consiglio nazionale	Simone Pacciani, Alessandro Baldi, Vincenzo Bonasera, Maurizio Casapollo, Andrea Casella, Pietro Casu, Luca Dalvit, Giorgio Fucini, Roberto Gambetti, Michele Manno, Gianni Marcanzin, Giuseppe Cosimo Marra, Renato Molinelli, Paris Moni, Gino Montecchi, Dario Nocera, Paolo Palma, Tiziano Pesce, Giancarlo Pirandola, Paolo Righetti, Francesca Turchetti
Direzione nazionale	Alessandro Baldi, Vincenzo Bonasera, Andrea Casella, Pietro Casu, Paolo Della Tommasa, Renato Molinelli, Tiziano Pesce, Simone Pacciani.
Coordinatore Segreteria	Sergio Biscarini
Settore Attività	
Coordinatore	Paris Moni
Commissione Attività	Gianni Marcanzin, Dario Nocera, Francesca Turchetti, Sergio Vinciprova.
Settore Arbitrale	
Coordinatore	Paolo Palma
Commissione Arbitrale	Massimiliano Bertoli, Domenico De Bartolo, Roberto Ferrero, Pierpaolo Franceschi, Giorgio Fucini, Giancarlo Pirandola, Pasquale Raffaele, Paolo Righetti, Eugenio Tripi.
Settore Disciplina e Normativa Generale	
Coordinatore	Luca Dalvit
Commissione Disciplina e N.G.	Enrico Leprini, Giuseppe Cosimo Marra, Sabina Piccioni
Corte Nazionale di Giustizia	
Responsabile	Silvia Borselli
Componenti	Silvestro Giambianco, Vincenzo Gresolindo.
Settore Formazione	
Coordinatore	Roberto Bertani
Commissione Formazione	Maurizio Casapollo, Federico Cocchini, Cristiano Leone
Responsabile Settore Giovanile	Ferruccio Valzano
Commissione Settore Giovanile	Piero Di Gabriele, Antonio Marciano, Uber Parmeggiani
Responsabile Bilancio e Contabilità	Enzo Gola
Responsabile Immagine e Comunicazione	Claudia Fogliazza
Responsabile Impiantistica Manifestazioni	Pietro Girardi

NORME DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2013-2014

FINALI NAZIONALI

CALCIO a 11 e CALCIO a 5 maschile – CALCIO a 5 femminile

-ambito agonistico-

1. Le Leghe calcio regionali e/o territoriali devono organizzare la propria attività di ambito agonistico affinché si concluda entro il termine perentorio del 03 giugno 2014.
2. Alle Finali nazionali di calcio a 11 può accedere solo un'Associazione per Regione (la Lega calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle Fasi finali). Nel caso in cui siano previste le Finali regionali, accede l'Associazione vincitrice.
3. Alle Finali nazionali di calcio a 5 maschili e femminili accedono le Associazioni vincitrici dei campionati regionali e territoriali. (La Lega calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle Fasi finali del calcio a 5).
4. Qualora le Associazioni vincitrici dei campionati territoriali rinunciassero alla partecipazione alle Finali nazionali è data facoltà alle Leghe territoriali di individuare le eventuali sostitute.
5. Entro il 17 febbraio 2014 ogni Lega regionale deve:
 - comunicare alla Lega nazionale la formula delle manifestazioni e i criteri che adotta per far accedere le Associazioni affiliate alla Fase finale nazionale;
 - inviare alla Segreteria della Lega nazionale il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.
6. Le pre-iscrizioni alle varie Finali nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati dalla Lega Nazionale Calcio. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.
7. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2013, le Associazioni, che intendono partecipare alle Finali nazionali, devono inviare alla Segreteria della Lega nazionale la domanda d'iscrizione e l'importo previsto per l'iscrizione. Il mancato rispetto di tale termine potrà comportare la non accettazione dell'iscrizione da parte della Lega nazionale, senza bisogno di motivazione;
8. Per poter partecipare alle Finali nazionali le Associazioni devono essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l'attività è di carattere agonistico.

RASSEGNE NAZIONALI
CALCIO a 11, a 5 e a 7 maschile, femminile e giovanile
-ambito agonistico e non agonistico-

1. La partecipazione delle Associazioni alle Rassegne nazionali è libera e/o regolata dalle Norme di Partecipazione.
2. Entro il 17 febbraio 2014 le Leghe regionali invieranno il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.
Le iscrizioni delle Associazioni affiliate all'UISP le cui Leghe regionali risultano adempienti a quanto sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate.
3. Le pre-iscrizioni alle varie manifestazioni nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio.
Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.
4. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2013 le Associazioni che intendono partecipare alle Rassegne nazionali devono inviare alla Segreteria della Lega nazionale la domanda d'iscrizione e l'importo previsto per l'iscrizione;
5. La lista degli atleti delle Associazioni -se richiesta- dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp.
6. Le Norme di Partecipazione che disciplineranno le Rassegne saranno pubblicate entro il 31 dicembre 2013.
7. Per poter partecipare alle Rassegne nazionali le Associazioni devono essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l'attività è del carattere indicato dalle Norme di Partecipazione di ogni Rassegna.

RASSEGNA NAZIONALE RAPPRESENTATIVE
CALCIO a 11 e a 5 maschile e femminile
-ambito agonistico-

1. La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti delle fasi regionali di Lega.
Le Leghe regionali, che nel proprio territorio organizzano Finali regionali, possono disporre nelle proprie Norme di Partecipazione che alla Fase nazionale acceda esclusivamente l'Associazione vincitrice di tali Finali. Tale norma sarà vincolante anche per la Lega nazionale.
2. Entro il 17 febbraio 2014 le Leghe regionali devono inviare il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.
Le iscrizioni delle Rappresentative affiliate alle Leghe regionali adempienti a quanto sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate, senza motivazione.

3. Le pre-iscrizioni potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio
4. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.
5. Entro i termini comunicati successivamente dalla Lega nazionale calcio, le Leghe regionali devono inviare le liste degli atleti delle Rappresentative partecipanti e le dichiarazioni previste dall'articolo 31RA, pena l'esclusione dalla stessa manifestazione.
6. La lista degli atleti delle Associazioni dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp.

Composizione delle Rappresentative – Elenco tesserati

L'elenco potrà essere composto da un numero illimitato di atleti, purché tesserati non oltre il 31 marzo 2014; in lista gara non potranno essere riportati in numero maggiore di 5 e 3 giocatori appartenenti alla stessa Associazione sportiva, rispettivamente per il calcio a 11 e per il calcio a 5. Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un'Associazione abbia partecipato con due o più squadre distinte a manifestazioni della Lega Calcio Uisp, il numero sopra indicato è da considerarsi rapportato per singola squadra. Il Presidente della Lega territoriale della Rappresentativa assumerà la veste di Presidente societario a tutti gli effetti, compreso quello previsto dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali conservare, per il periodo previsto dalla normativa in materia di tutela sanitaria, l'originale o copia autentica del certificato medico attestante l'idoneità dell'atleta a svolgere attività calcistica agonistica. Ogni Presidente territoriale di Lega, con la firma sulla lista, attesterà - ai sensi dell'art. 31 RA - anche la regolarità del tesseramento.

Entro il 31 dicembre 2013 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali le Norme di Partecipazione alle manifestazioni nazionali, indicando i termini di scadenza e le quote d'iscrizione.

Entro il 1° marzo 2014 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali indicazioni riguardanti le pre-iscrizioni effettuate, il soggiorno e le date di svolgimento di tutte le manifestazioni nazionali.

Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle singole manifestazioni la Lega nazionale invierà alle Leghe regionali le cui Associazioni si sono iscritte:

- la formula delle manifestazioni;
- l'eventuale comunicazione di annullamento delle manifestazioni che non si potessero svolgere per insufficiente numero di squadre iscritte.

**REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC
ALL'ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP
"Circolare del 31 maggio 2013"**

La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2013 al 31 luglio 2014:

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3ª categoria (o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A e calcio a 5 maschile serie A e B, nella stagione sportiva 2013-2014 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.
2. Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, giovanili, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2013.
3. Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.
4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali della Lega calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.

CALCIO A 11

A. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2ª e 1ª nella stagione 2013-2014 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2014, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

LE LEGHE TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2013.

B. Gli atleti di 2ª e 1ª categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2014 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all'attività ufficiale di calcio a 11 della Lega Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.

CALCIO FEMMINILE

Valgono le limitazioni previste al punto 1. In deroga, le atlete che partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc giovanili possono partecipare all'attività ufficiale della Lega Calcio Uisp.

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35/40

Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc nei campionati sino alla 1ª categoria possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35/40 della Lega Calcio Uisp.

1.1. Le Leghe calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Lega territoriale o regionale che le ha deliberate.

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l'attività della Lega calcio Uisp.

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l'attività 2013/2014, potranno essere motivo di adeguamento della Circolare.

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2013

Attività FIGC	Attività UISP			
	calcio a 11 maschile	calcio a 5 maschile	calcio a 7/8 e over 35/40	calcio a 5 femminile
Calcio a 11 3 ^a categoria (1)	si	si	si	---
Calcio a 11 1 ^a e 2 ^a categoria (1)	*	si	si	---
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza (1)	no	no	no	---
Calcio a 5 serie A, B (1)	no	no	no	---
Calcio a 5 serie D, C2, C1, C	si	si	si	---
Calcio a 5 femminile	---	---	---	si
Calcio a 11 femminile serie A (2)	---	---	---	no
Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, A2	---	---	---	si

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2^a e 1^a nella stagione 2013-2014 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2014, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

(1) compreso il proprio settore giovanile

(2) con esclusione del proprio settore giovanile

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. **2/2013** (Stagione Sportiva 2012/2013)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Borselli Silvia – Responsabile
Giambianco Silvestro – Componente
Gresolindo Vincenzo – Componente

Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente: Società - Associazione A.S. Atletico Senigallia
Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di Senigallia

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 9 Marzo 2013, trasmesso mediante raccomandata alla segreteria della Corte Nazionale di Giustizia e pervenuto in data 13/03/2013, il Presidente dell'Associazione A.S. Atletico Senigallia Sig. Mirko Minghelli proponeva a questa Corte Nazionale di Giustizia ricorso avverso la Delibera del Giudice Disciplinare di Primo Grado della Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di Senigallia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 13/02/2013 della stessa Lega Calcio, in quanto a suo dire vi erano i presupposti per sollevare davanti a questa Corte questioni di legittimità ex Art. 86 R.D.

MOTIVAZIONI

La Corte, preso atto del ricorso e dei motivi addotti dal ricorrente, è del parere che:

- L'art. 86 R.D. al terzo comma prevede le modalità con le quali le parti interessate alle questioni di legittimità dei Regolamenti, delle Norme di partecipazione e degli atti emessi dai diversi Organi della Lega Calcio a ciò preposti, possono proporre ricorso alla Corte Nazionale di Giustizia;
- Il ricorrente non ha dimostrato così come previsto al terzo comma del già citato Art. 86 R.D. di aver trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il ricorso all'Organo che ha emanato l'atto normativo del quale si contesta la legittimità, non dando così la possibilità a tale organo di presentare eventuali deduzioni alla Corte Nazionale di Giustizia;
- L'importo della cauzione versata dal ricorrente non è conforme a quanto indicato dall'Art. 77 R.D. per i ricorsi presentati alla Corte Nazionale di Giustizia;
- Le motivazioni addotte non rientrano tra quelle contemplate dall'Art. 86, in quanto dalla lettura del gravame non ricorrono i presupposti di illegittimità dell'atto emesso dal Giudice Disciplinare di primo grado;
- La tipologia del ricorso rientrerebbe, invece, nella sfera di competenza del Giudice Disciplinare di secondo grado, in quanto il ricorrente chiede l'impugnazione della delibera de qua;
- Il ricorrente, anche per sua stessa ammissione, è consapevole di non rientrare tra i soggetti aventi diritto a proporre ricorso ai sensi dell'art. 67 R.D., in quanto in "ordine all'omologazione delle gare hanno interesse alla presentazione del reclamo o del ricorso solo le Associazioni partecipanti"

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- dichiara **inammissibile il reclamo** non sussistendo i presupposti, né formali, né sostanziali per la proposizione di un ricorso per motivi di legittimità ai sensi dell'art. 86 R.D.;
- dispone l'incameramento della cauzione versata per effetto della dichiarazione di non ammissibilità del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di Senigallia per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 18/03/2013

F.to Silvia Borselli

F.to Silvestro Giamblanco - Componente

F.to Vincenzo Gresolindo - Componente

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. **3/2013** (Stagione Sportiva 2012/2013)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Borselli Silvia – Responsabile
Giambianco Silvestro – Componente
Gresolindo Vincenzo – Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente : Società – ASD ARCI Calcio "Tirreno Carrelli Service" Bagno di Gavorrano
Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di Grosseto

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 25 Marzo 2013, trasmesso mediante raccomandata alla segreteria della Corte Nazionale di Giustizia e pervenuto in data 29 Marzo 2013, il Presidente dell'Associazione ASD ARCI Calcio "Tirreno Carrelli Service" Bagno di Gavorrano Sig. Massimo Forestiero, proponeva a questa Corte Nazionale di Giustizia ricorso avverso la Delibera n. 18 della Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado della Lega Calcio UISP Toscana, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 18 del 18.03.2013 della stessa Lega Calcio, con la quale i Giudici di secondo grado, accogliendo il ricorso presentato dalla A.D. Pol. Castiglione della Pescaia, avevano annullato le decisioni assunte dal Giudice di prima istanza con Delibera del 20.02.2013 favorevole al ricorso presentato dall'odierna ricorrente. Nel predetto ricorso veniva contestata la legittimità alla partecipazione alla gara tra ASD ARCI Calcio "Tirreno Carrelli Service" Bagno di Gavorrano e l'ASD Polisportiva Castiglione della Pescaia, disputata il 14.01.2013 valevole per la coppa "Big" seconda fase, di tesserati dell'ASD Polisportiva Castiglione della Pescaia, ai sensi dell'art. 9 delle "Norme di Partecipazione" pubblicate sul Comunicato n. 1 della Lega Calcio Territoriale di Grosseto che disciplinano la partecipazione ai Campionati di Eccellenza – 1^a Divisione – Super Coppa – Coppa Provinciale – Coppa Campioni Provinciale – Coppa Moreno Cherubini 2012/2013.

Il Giudice di I Grado, come in premessa citato, accoglieva il ricorso della ASD ARCI Calcio "Tirreno Carrelli Service" Bagno di Gavorrano ritenendolo fondato e disponeva la perdita della gara con il risultato di 0 – 3 a carico della società ASD Polisportiva Castiglione della Pescaia, per violazione dell'Art. 9 delle già citate Norme di Partecipazione alla Manifestazione e conseguentemente provvedeva anche alla squalifica dei giocatori Giovannelli Fabio, Kribech Mohammed, Mori Mirko e Gottardi Raffaele, in quanto delegittimati a partecipare alla gara stessa dalle norme di partecipazione e l'inibizione per un mese del Dirigente Accompagnatore Ufficiale Roberto Corsi.

L'ASD Polisportiva Castiglione della Pescaia impugnava tale delibera inoltrando ricorso alla Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado della Lega Calcio UISP Toscana, adducendo a propria discolta il fatto che i giocatori "tesserati FIGC" nella partita oggetto del contenzioso, risultavano essere 4, ma ad avere preso parte a gare della LND-FIGC fino ad allora erano stati solo 3, pertanto a suo avviso veniva a decadere l'applicazione dell'art. 9 comma 3^o delle Norme di Partecipazione.

La Commissione Disciplinare accoglieva il Ricorso presentato disponendo la conferma del risultato conseguito sul campo e l'annullamento delle squalifiche comminate con la Delibera del Giudice di prima istanza del 20.03.2013.

MOTIVAZIONI

In primo luogo corre l'obbligo di richiamare l'attenzione del Comitato Territoriale UISP di Grosseto sulla necessità di esplicitare, nelle norme di partecipazione alle manifestazioni da esso organizzate, la distinzione tra "l'attività ufficiale" e l'attività "non ufficiale", così come previsto nella Normativa Generale all'articolo 46 comma c) punto 1) del Regolamento Attività, in considerazione del fatto che, per quel che riguarda l'attività ufficiale, non possono essere disattesi i dettami della Circolare del 31 Maggio 2012 della Lega Calcio UISP Nazionale che limitano la partecipazione degli atleti tesserati FIGC all'attività della Lega Calcio UISP.

Tutto ciò premesso e considerato, la Corte, preso atto del ricorso e dei motivi adottati dall'Associazione ricorrente, è del parere che:

- Viste le "Norme di Partecipazione" pubblicate sul Comunicato n. 1 della Lega Calcio Territoriale di Grosseto che agli articoli 8 e 9 disciplinano e limitano la Partecipazione dei Giocatori con doppio tesseramento alla Coppa "Big";
- Visti i dettami dell'art. 8 lettere B) e D) che prevedono che "Possono partecipare giocatori tesserati per altri enti di promozione sportiva compresa la FIGC vedi circolare nazionale 31 maggio 2012" e che chiariscono che "per partecipazione alla gara, si intende essere stato in lista gara come giocatore";
- Visti i dettami dell'Art. 9 delle stesse " Norme di Partecipazione" che definiscono i casi di doppio tesseramento ed in particolare stabiliscono:
 - 1° comma "è ammesso il tesseramento e quindi l'utilizzo in gara di giocatori già tesserati per altre associazioni o federazioni sportive purchè per la medesima società".
 - 3° comma "ogni società affiliata a squadre di 1^ e 2^ categoria **può schierare non più di tre giocatori con doppia affiliazione** per gara pur avendo a disposizione **tutta la rosa completa**".
 - 4° comma "al momento del tesseramento dovrà essere depositata in Lega la **lista completa degli atleti con doppia affiliazione** (1^ e 2^ categoria FIGC), la stessa sarà a disposizione dei dirigenti di società responsabili che ne faranno richiesta".

Dall'esame degli art. 8 e 9 delle predette "Norme di Partecipazione", si evince che la parte contemplata nella lett. D) dell'art.8 dove si indica genericamente la dizione "**partecipazione alla gara**", risulta essere scollegata con i dettami esplicitati nel successivo art. 9 che disciplina le ipotesi del doppio tesseramento, mentre risulta invece collegata all'interno del contesto dei contenuti dell'articolo 8 stesso, con la conseguenza logica che l'intento dell'Organizzazione è quello di chiarire che cosa si intende per partecipazione ad una gara della manifestazione UISP, nel caso di specie "Coppa Big". La convinzione di volere tenere distinte le fattispecie contemplate nei due articoli nasce anche dall'attenta analisi del lessico che l'Organizzazione ha volutamente utilizzato nella formulazione dell'art. 9 a chiarimento del doppio tesseramento, con particolare riguardo al 3° e 4° comma dove non utilizza volutamente la generica terminologia partecipazione ad una gara, ma utilizza invece la dizione "doppia affiliazione", il tutto supportato dal fatto che prevede anche il deposito presso la Lega della Lista completa degli atleti con doppia affiliazione e non le liste gare dei giocatori che abbiano partecipato alle gare di altri Enti compresa la FIGC. Nel caso di specie dunque la verifica effettuata dal Giudice di primo grado del superamento del numero di tre giocatori con doppia affiliazione schierati dall'Asd. Pol. Castiglione della Pescaia nel corso della gara oggetto di contestazione, determina di per sé la violazione delle limitazioni di cui al menzionato art.9.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Accoglie** il ricorso presentato dall' ARCI Calcio "Tirreno Carrelli Service" Bagno di Gavorrano;
- Dispone che venga annullato il dispositivo indicato nella Delibera della Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado della Lega Calcio UISP Toscana pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 18 S.S. 2012/2013;
- Dispone di ripristinare i provvedimenti adottati dal Giudice di I Grado;
- Dispone che il Giudice di I Grado attenzi la documentazione esibita dalla ricorrente all'atto del ricorso allo scopo di inserire tra gli squalificati eventuali nominativi di giocatori erroneamente non inseriti nella delibera del 20/02/2013;
- dispone la restituzione della cauzione versata per effetto dell'accoglimento del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di Grosseto ed alla Lega Calcio UISP Toscana per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 18/04/2013

F.to Silvia Borselli
F.to Silvestro Giambianco – Componente
F.to Vincenzo Gresolindo – Componente

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 4/2013 (Stagione Sportiva 2012/2013)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Borselli Silvia – Responsabile
Giambianco Silvestro – Componente
Gresolindo Vincenzo – Componente

Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente: Società ASD Orvietana Amatori
Lega Calcio Trasimeno

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 28 marzo 2013, trasmesso mediante raccomandata alla segreteria della Corte Nazionale di Giustizia e ricevuto in data 4 aprile 2013, il Presidente dell'Associazione ASD Orvietana Amatori Andrea Solini Colalè proponeva a questa Corte Nazionale di Giustizia ricorso avverso la Delibera n. 4/2012-13 datata 18/03/2013 della Commissione Disciplinare D'Appello di II grado della Lega Calcio UISP Umbria, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 15 del 21/03/2013 della stessa Lega Calcio, con la quale i giudici di appello avevano confermato le decisioni assunte dalla Commissione Giudicante di I Grado, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 07/03/2013 della Lega Calcio del Trasimeno, rigettando il reclamo presentato dall'odierna ricorrente. Le contestazioni avanzate dalla Società ASD Orvietana Amatori riguardavano le cause di forza maggiore che avevano determinato la mancata partecipazione alla gara Sarteano/Orvietana del 02/03/2013 valevole quale gara del Campionato di calcio a 11 amatoriale della Lega Calcio del Trasimeno.

Preliminarmente si procede alla verifica formale dei requisiti richiesti per la presentazione del ricorso ai sensi dell'Art. 70 RD. Dall'esame dell'atto depositato si evince che lo stesso risulta corredato dalla ricevuta di avvenuto deposito cauzionale, dalla ricevuta della raccomandata indirizzata alla Lega Calcio Umbria UISP, Commissione di Appello di II grado, quest'ultima trasmessa con nota a parte datata 09/04/2013, non risulta invece allegata copia della ricevuta di invio alla parte interessata alla decisione, società Sarteano, così come previsto dalla lettera j) dello stesso art.70 RD, a pena di inammissibilità.

MOTIVAZIONI

Preliminarmente corre l'obbligo di richiamare l'attenzione del Presidente dell'Associazione ASD Orvietana Amatori Andrea Solini Colalè sulla opportunità di instaurare presso la Corte Nazionale di Giustizia solo i procedimenti di cui agli Artt. 63, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ed art. 50 ultimo comma del Regolamento di Disciplina di cui alla parte V della Normativa Generale vigente, mentre per dirimere eventuali questioni legate più ad aspetti "politici" delle Leghe Territoriali che a quelli disciplinari, è possibile adire altri Organismi della UISP.

La Corte, preso atto che il ricorso risulta mancante di uno dei requisiti essenziali richiesti dall'Art. 70 RD, dichiara inammissibile il gravame e quindi non può procedere all'istruttoria dello stesso per le seguenti motivazioni:

- Visti i dettami dell'art. 70 lett. j) in tema di "Forma del reclamo o del ricorso" che prevede quale contenuto obbligatorio del ricorso a pena di inammissibilità "l'eventuale copia della ricevuta di invio alla parte interessata alla decisione nel termine perentorio previsto dall'art.75 RD";
- Visti i dettami dell'art. 75 RD 4° comma, ai sensi del quale "copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione degli stessi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Socio o all'Associazione a cui l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo socio, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (Art. 78 RD)";
- Visti i dettami dell' Art. 66 che specifica "sono legittimati a proporre ricorso le Associazioni e i Soci aventi interesse....." e dell'art. 67 che prevede "Chi propone ricorso deve avere interesse diretto" ed inoltre "in ordine all'omologazione delle gare hanno interesse alla presentazione del reclamo o del ricorso solo le Associazioni partecipanti".
- Da quanto sopra si deduce inequivocabilmente che il mancato invio del ricorso alla controparte società "Sarteano", legittimata a presentare eventuale controricorso in quanto diretta interessata al risultato della gara, va di fatto a negare nei confronti di quest'ultima la possibilità di accedere al "diritto di difesa", sancito dall'art. 6 comma c) della Carta dei Principi UISP e più volte invece invocato, per la propria parte, dal ricorrente presidente della società ASD Orvietana Amatori . Ad ulteriore chiarimento di quanto sopra esposto si specifica che la Commissione di Appello di II grado della Lega Calcio Umbria UISP, contrariamente alla società Sarteano, non può essere considerata controparte ai sensi della Normativa, in quanto parte non direttamente interessata a produrre eventuale controricorso avverso le decisioni assunte, per la fattispecie in oggetto, dalla Commissione disciplinare.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- Dichiara **inammissibile il ricorso** per il mancato rispetto dell'art. 70, lett. j) R.D riguardante la forma e la documentazione da allegare all'atto della presentazione del ricorso;
- dispone l'incameramento della cauzione versata per effetto della dichiarazione di non ammissibilità del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio UISP del Trasimeno ed alla Lega Calcio Regionale Umbria per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 24/04/2013

F.to Silvia Borselli

F.to Silvestro Giambianco – Componente

F.to Vincenzo Gresolindo – Componente

BUONO D'ORDINE PER MATERIALE "LINEA AGLA"
DISPONIBILE PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LA SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

DATA ORDINE	PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE
SIG.	
	INDIRIZZO:
CELL:	
TEL:	CAP:
FAX:	E-MAIL:

MATERIALE	Quantità	Colore	Taglia	Prezzo	Importo €
KIT COMPLETO ARBITRO composto da N°1 maglia m.l.; N°1 maglia m.c.; N°1 pantaloncino; N°1 calzettone				€ 54,80	
MAGLIA ARBITRO M.LUNGA (colori disp. giallo- nero-rosso)				€ 22,30	
MAGLIA ARBITRO M.CORTA (colori disp. giallo- nero-rosso)				€ 22,30	
PANTALONCINO ARBITRO nero				€ 12,00	
CALZETTONE ARBITRO nero con logo UISP				€ 6,40	
KIT RAPP.ZA POLO TIM MC bianca + PANTA CASUAL blu navi				€ 16,50	
BORSA ARBITRO				€ 19,00	
TUTA MICROFIBRA/interno rete R200				€ 28,00	
GIACCONE RAPPRESENTANZA BW740/PILE				€ 39,00	
GIACCONE RAPPRESENTANZA NO PILE 1030				€ 28,00	
BOMBER RR800				€ 32,00	
TUTA FELPATA Z100				€ 28,00	
TUTA MEXICO				€ 18,00	
ANTIPIOGGIA RAIN JACKET / K-WAY				€ 12,00	
PALLONI CALCIO A 11 K1				€ 50,00	
PALLONI CALCIO A 11 K50				€ 27,00	
PALLONI CALCIO A 11 K100 E R100				€ 10,00	
PALLONI CALCIO A 5 BOLA ONE				€ 35,00	
PALLONI CALCIO A 5 F100				€ 16,00	
FISCHIETTO FOX				€ 6,90	
COPPIA BANDIERINE				€ 15,60	
MONETA TESTA/CROCE METALLO				€ 3,40	
				TOTALE ORDINE	€

TUTTI I PRODOTTI SONO VISIBILI SUL SITO www.agla.it

Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 14,60 ad un massimo di € 18,60.

**BUONO D'ORDINE PER MATERIALE DISPONIBILE
PRESSO IL MAGAZZINO LEGA NAZIONALE CALCIO UISP**

DATA ORDINE	PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE
SIG.	
INCARICO:	INDIRIZZO:
CELL:	
TEL:	CAP:
FAX:	E-MAIL:

MATERIALE	QUANTITÀ N°	COSTO UNITARIO	IMPORTO €
NORMATIVA LEGA CALCIO EDIZ. SETTEMBRE 2009		€ 2,00	
REGOLAMENTO CASISTICA EDIZ. MARZO 2010		€ 5,00	
PORTACARTELLINI CON CARTELLINO ROSSO E GIALLO		€ 1,50	
TACCUINO COMPLETO IN E. PELLE "ELEGANT"		€ 9,80	
MATITINA		€ 0,95	
CARTELLINO SEGNARETI CA11		€ 0,10	
CARTELLINO SEGNARETI CA7 - CA5		€ 0,10	
DISTINTIVO CAMPIONE TERRITORIALE		€ 2,75	
DISTINTIVO CAMPIONE PROVINCIALE		€ 2,75	
DISTINTIVO CAMPIONE REGIONALE		€ 2,75	
DISTINTIVO ARBITRO RICAMATO		€ 4,70	
TESSERA ARBITRO		€ 2,00	
TESSERA ALLENATORE		€ 2,00	
TESSERA DIRIGENTE DI LEGA		€ 2,00	
TESSERA OSSERVATORE		€ 2,00	
BOLLINO RINNOVO TESSERA STAGIONE 2012/13		€ 0,20	
REFERTO ARBITRO CALCIO (non disponibile)			
REFERTO GUARDALINEE (non disponibile)			
REFERTO OSSERVATORE DI LEGA (non disponibile)			
REFERTO OSSERVATORE (non disponibile)			
GAGLIARDETTO (non disponibile)			
	TOTALE ORDINE		€

Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 14,60 ad un massimo di € 18,60.